



**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta da

Pietro CAMPANILE - Presidente -  
Guido MERCOLINO - Consigliere Rel. -  
Maura CAPRIOLI - Consigliere -  
Lunella CARADONNA - Consigliere -  
Roberto SUCCIO - Consigliere -

Oggetto:

versamento dell'ICI su  
conto corrente postale  
- commissione

R.G.N. 25312/2012

Cron.

CC - 14/12/2021

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 25312/2012 R.G. proposto da

(omissis) S.P.A., in persona dell'amministratore delegato p.t. (omissis)  
, in qualità di avente causa di (omissis)  
S.P.A. (già (omissis) S.p.a., già (omissis)  
S.p.a.), rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. (omissis) e  
dall'Avv. (omissis), con domicilio eletto in (omissis)  
;

- *ricorrente* -

contro

(omissis) S.P.A., in persona del presidente del consiglio di ammi-  
nistrazione p.t. (omissis), rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. (omissis)  
, con domicilio eletto in (omissis) ;

- *controricorrente e ricorrente incidentale* -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Trieste n. 593/11, depositata il  
20 settembre 2011.



Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 dicembre 2021 dal Consigliere Guido Mercolino.

## FATTI DI CAUSA

1. La (omissis) S.p.a. convenne in giudizio la (omissis) S.p.a., per sentir accertare, ai sensi dell'art. 2, commi 18-20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il proprio diritto all'applicazione di una commissione per ciascun versamento ICI effettuato mediante bollettino postale sui conti correnti intestati alla società convenuta, in qualità di concessionaria del servizio di riscossione dell'ICI per la Provincia di Udine, nella misura di Lire 100 dal 1° aprile 1997 e di Lire 450 dal 1° giugno 2001, con la condanna della convenuta al pagamento degli importi dovuti, oltre interessi e rivalutazione, ed in subordine all'indennizzo per ingiustificato arricchimento.

Si costituì la (omissis), e resistette alla domanda, chiedendone il rigetto.

1.1. Con sentenza del 5 luglio 2006, il Tribunale di Udine accolse la domanda, accertando il diritto della (omissis) di applicare sui versamenti ICI effettuati mediante bollettino postale una commissione di Euro 0,05 dal 1° aprile 1997 e di Euro 0,23 dal 1° giugno 2001, e rigettando la domanda di condanna.

2. L'impugnazione proposta dalla (omissis) è stata parzialmente accolta dalla Corte d'appello di Trieste, che con sentenza del 20 settembre 2011 ha dichiarato non dovuta la somma di Euro 0,05 per ciascun versamento ICI effettuato mediante bollettino postale nel periodo compreso tra il 1° aprile 1997 e il 31 maggio 2001.

A fondamento della decisione, la Corte ha rilevato innanzitutto che la sentenza di primo grado, avente natura di mero accertamento, anziché di condanna, non era stata impugnata dalla (omissis), ed ha ritenuto pertanto accertato che la commissione dovuta per il periodo successivo al 31 maggio 2001 era pari ad Euro 0,23, osservando comunque che la pretesa trovava giustificazione nel corretto espletamento della procedura prevista dall'art. 3, comma secondo del d.P.R. 14 marzo 2001, n. 144.



In ordine al periodo anteriore, premesso che la controversia non aveva ad oggetto l'aggio dovuto dai cittadini per la singola operazione, ma la commissione che la (omissis) imponeva ai propri correntisti, ivi compresa la (omissis), per la lavorazione dei bollettini postali, e rilevato che nel 1997 la (omissis) si era già trasformata in ente pubblico economico, con piena capacità di diritto privato, ha precisato che nella specie il rapporto tributario tra la (omissis) e l'ente impositore veniva in rilievo esclusivamente come occasione del rapporto con la (omissis). Ciò posto, e rilevato che l'art. 2, commi 18-20, della legge n. 662 del 1996 consentiva all' (omissis) di stabilire, con decorrenza dal 1° gennaio 1997, commissioni a carico dei correntisti postali, escludeva ogni forma di tariffa o di agevolazione per i servizi come quello in esame, per i quali non era previsto un regime di monopolio legale, e prevedeva che i prezzi fossero stabiliti mediante convenzione, fermo restando l'obbligo di pubblicità, ha osservato che nella specie non sussisteva non solo la convenzione, ma neppure la notizia del mutamento dei prezzi, escludendo che la sola deliberazione del consiglio di amministrazione della (omissis) n. 57 del 1996 fosse sufficiente a modificare *in pejus* il rapporto. Ha precisato al riguardo che l'art. 118 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, del quale l'appellata aveva contestato l'applicabilità per il periodo in questione, costituiva soltanto una norma di riferimento, in assenza di una disciplina specifica, trattandosi di un'applicazione del principio di diritto privato che esclude la modificabilità del prezzo pattuito da parte di uno dei contraenti, senza che ne sia data notizia all'altro. Ha aggiunto che la (omissis) si era limitata a richiamare la nota del Ministero del tesoro del 17 gennaio 1997, senza affermare di aver comunicato alla (omissis) le variazioni di prezzo approvate dal suo consiglio di amministrazione con la delibera n. 57 del 1996.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l' (omissis)

S.p.a., in qualità di avente causa dell' (omissis)

S.p.a. (già (omissis) S.p.a., già (omissis)), a seguito di fusione per incorporazione, per quattro motivi, illustrati anche con memoria. La (omissis)

ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale, per due motivi, anch'essi illustrati con memoria, al quale l' (omissis)

ha resistito con controricorso.



## RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo d'impugnazione, l' (omissis) denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., nella parte in cui ha ritenuto che, in riferimento al periodo successivo al 31 maggio 2001, l'appello non avesse ad oggetto l'*an debeat*, senza considerare che sia nelle conclusioni che nel corpo dell'atto la (omissis) aveva impugnato l'accertamento risultante dalla sentenza di primo grado, senza alcuna limitazione di tempo o di disciplina.

1.1. Il motivo è inammissibile, per difetto di specificità.

Com'è noto, la deduzione del vizio di omessa pronuncia postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, in modo tale da consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettate (cfr. Cass., Sez. II, 14/10/2021, n. 28072; 19/03/2007, n. 6361; 4/07/2014, n. 15367). Tale onere non risulta, nella specie, correttamente adempiuto, essendosi la ricorrente limitata a riprodurre, a corredo del motivo d'impugnazione, le conclusioni formulate nell'atto di appello, nelle quali si menzionavano effettivamente entrambi i periodi ai quali si riferiva la domanda proposta in primo grado, nonché a richiamare la comparsa conclusionale depositata nel giudizio di secondo grado, senza però chiarire se, a fronte dell'integrale accoglimento da parte del Tribunale della domanda di accertamento proposta dalla (omissis), fosse stato proposto uno specifico motivo di appello riguardante le commissioni dovute per il periodo successivo al 1° gennaio 1997. Tale indicazione, indispensabile per poter stabilire se la richiesta di rigetto della domanda anche in riferimento al predetto periodo fosse sorretta da argomentazioni volte a confutare la decisione adottata al riguardo, non può essere ritenuta superflua in virtù della natura processuale del vizio de-



nunciato, nel cui accertamento questa Corte è chiamata ad operare come giudice anche del fatto, procedendo al riscontro della violazione attraverso l'esame diretto degli atti del giudizio: l'esercizio di tale potere non dispensa infatti la parte dall'onere di specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, mediante la puntuale indicazione dei fatti processuali su cui si fonda la censura, la quale dev'essere contenuta, a pena d'inammissibilità, nello stesso ricorso per cassazione, al fine di consentire a questa Corte di effettuare il controllo del corretto svolgersi dell'*iter* processuale, senza dover compiere generali verifiche degli atti (cfr. Cass., Sez. I, 6/09/2021, n. 24048; 20/09/2006, n. 20405; Cass., Sez. V, 29/09/2017, n. 22880). La ritenuta insussistenza di uno specifico motivo di appello non ha d'altronde impedito alla Corte di merito di estendere il proprio esame anche al periodo successivo al 31 maggio 2001, relativamente al quale essa ha confermato la fondatezza della pretesa avanzata dalla (omissis), rilevando che la variazione delle condizioni contrattuali aveva avuto luogo in conformità della disciplina dettata dall'art. 3, comma secondo, del d.P.R. n. 144 del 2001, con la conseguenza che, anche a voler prescindere dal rilievo pregiudiziale della mancata impugnazione della sentenza di primo grado, può escludersi, sotto il profilo in esame, la configurabilità del vizio lamentato.

2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione dell'art. 10 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, osservando che, nel confermare il diritto della (omissis) di applicare la commissione a partire dall'entrata in vigore del d.P.R. n. 144 del 2001, la sentenza impugnata ha omesso di esaminare la disciplina dettata dall'art. 10 cit. Premesso che, ai sensi di tale disposizione, la (omissis) e gli agenti della riscossione agiscono in adempimento di un obbligo di diritto pubblico, imposto per legge, e non possono quindi derogare alle norme che disciplinano le modalità e la remunerazione dei servizi prestati, le quali si sottraggono pertanto all'ordinaria disciplina privatistica, sostiene che i commi secondo e terzo dell'art. 10 non prevedono l'applicazione di alcuna commissione a favore della (omissis). Aggiunge che la natura pubblicistica del rapporto, e la conseguente esclusione dell'autonomia privata, trovano conferma nella disciplina introdotta dal d.m. 3 aprile 2008, il quale ha imposto l'apertura di un conto corrente destinato per ogni singolo Comune



impositore, determinando anche la forma ed il contenuto dei bollettini postali.

3. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., ribadendo che la Corte d'appello ha ommesso di prendere in esame la disciplina dettata dal d.lgs. n. 504 del 1992.

4. Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 13 del d.P.R. n. 144 del 2001 e dell'art. 118 del d.lgs. n. 385 del 1993, sostenendo che, nel ritenere applicabile la disciplina dettata dal d.P.R. n. 144 cit., la sentenza impugnata non ha tenuto conto del disposto dell'art. 3, il quale ne esclude l'operatività in presenza di norme inderogabili di settore, come quelle di cui al d.lgs. n. 504 del 1992, né dell'incompatibilità della predetta disciplina con la natura pubblicistica del rapporto, con l'assenza di libertà contrattuale delle parti e con il regime di monopolio previsto a favore della (omissis) . Aggiunge che tale incompatibilità trova conferma nell'art. 118 del d.lgs. n. 385 cit., il quale ammette lo *jus variandi* soltanto a fronte del diritto del cliente di recedere dal contratto, nella specie non previsto a favore dell'agente della riscossione. Rileva infine che l'art. 13, comma primo, del d.P.R. n. 144 fa salvi gli atti già posti in essere alla data della sua entrata in vigore, ivi compresi i contratti di conto corrente in virtù dei quali gli agenti non corrispondevano alcuna commissione, con l'assenso della (omissis) .

5. I tre motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto riflettenti profili diversi della medesima questione, sono infondati.

E' opportuno premettere che la mancata valutazione di una o più disposizioni di legge o regolamentari ritenute applicabili alla vicenda controversa non comporta la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., configurabile esclusivamente nel caso in cui sia stato completamente ommesso il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, in particolare quando sia mancata qualsiasi statuizione, sia pure implicita, in ordine ad uno o più capi della domanda autonomamente apprezzabili, ovvero ad un'eccezione o a un motivo di gravame (cfr. Cass., Sez. III, 29/01/2021, n. 2151; Cass., Sez. II, 25/06/2020, n. 12652; Cass., Sez. VI, 3/03/2020, n. 5730), e non anche a fronte della pretermissione di una o più argomentazioni, il cui ommesso esame può tradursi al più in una violazione delle norme invocate, soprattutto quan-



do, come nella specie, le stesse attengano alla qualificazione della fattispecie, cui il giudice deve procedere d'ufficio, in conformità del principio *jura novit curia* (cfr. Cass., Sez. lav., 3/03/2021, n. 5832; Cass., Sez. I, 28/10/2019, n. 27542; Cass., Sez. VI, 9/04/2018, n. 8645).

5.1. Ciò posto, si osserva che la questione sollevata dalla ricorrente, che aveva costituito oggetto di decisioni contrastanti da parte della Terza Sezione civile di questa Corte (cfr. Cass., Sez. III, 7 febbraio 2013, nn. 2956 e 2957; Cass., Sez. III, 20 giugno 2013, n. 15605), è stata sottoposta, in epoca successiva alla proposizione del ricorso, all'esame delle Sezioni Unite, le quali l'hanno risolta mediante l'enunciazione del principio di diritto secondo cui il concessionario della riscossione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) è tenuto a pagare alla (omissis) un corrispettivo per l'accensione e la tenuta del conto corrente sul quale i contribuenti possono versare l'imposta, in quanto, pur essendo il concessionario obbligato ad aprire tale conto, ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 504 del 1992, e pur operando quindi la (omissis) in regime di monopolio legale, ai sensi dell'art. 2597 cod. civ., nessuna disposizione afferma la gratuità del servizio (cfr. Cass., Sez. Un., 26/03/ 2014, n. 7169; in senso conforme, successivamente, Cass., Sez. V, 23/11/2021, n. 36094; Cass., Sez. I, 21/02/2017, n. 4408).

A sostegno di tale conclusione si è osservato che a) la disciplina dell'ICI costituisce un microsistema che, in quanto finalizzato al regime impositivo dalla stessa previsto, non risulta influenzato dalla vicenda della privatizzazione dell' (omissis) , la quale non avrebbe dunque potuto rendere oneroso un rapporto precedentemente gratuito, b) nell'ambito di tale disciplina, l'art. 10 del d.lgs. n. 504 del 1992 attribuisce al contribuente la facoltà di effettuare il pagamento dell'ICI anche mediante versamento su conto corrente postale, in tal modo rendendo obbligatoria l'apertura del conto corrente, sia per l'agente della riscossione che per la (omissis) , senza nulla dire, però, sui costi del servizio di gestione del conto corrente, c) nel quadro della privatizzazione dell' (omissis) , l'art. 2, comma diciottesimo, della legge n. 662 del 1996 ha attribuito allo stesso la facoltà di stabilire commissioni a carico dei correntisti postali, in tal modo confermando la potenziale onerosità del rapporto, non esclusa dal comma diciannovesimo, il quale, nella parte in cui di-



sponde la cessazione di ogni forma di obbligo tariffario o sociale o di agevolazione tariffaria, con decorrenza dal 1° gennaio 1997, in relazione ai servizi postali e di pagamento, è riferibile anche a quelli svolti in regime di monopolio, d) le possibilità alternative di pagamento previste dal d.lgs. n. 504 del 1992 riguardano soltanto il rapporto tra il contribuente ed il concessionario, senza incidere su quello tra quest'ultimo e l'ente gestore del servizio di conto corrente, il quale ha effettivamente natura monopolistica, non potendo il concessionario sottrarsi all'accensione del conto né l' (omissis) rifiutarsi di accogliere la relativa richiesta, e) in assenza di un sicuro dato normativo o contrattuale, la natura monopolistica del rapporto non implica la gratuità delle relative prestazioni, a sfavore della quale depongono la natura tradizionalmente onerosa dei servizi di bancoposta (art. 7 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156; art. 7 della legge 26 aprile 1983, n. 130), l'equiparazione del conto corrente postale a quello bancario (art. 3 del d.P.R. n. 144 del 2001), la rifondazione in senso contrattuale dei servizi di tesoreria svolti a favore degli enti pubblici (art. 40 della legge 23 dicembre 1998, n. 448) e la pluralità di mezzi di pagamento dell'ICI introdotti dalla normativa più recente (art. 52 e 59 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; art. 7, comma secondo, lett. *g-septies*, del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106; art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241; d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300), che ne demanda la disciplina all'autonomia regolamentare dei Comuni.

Alla stregua di tali considerazioni, che il Collegio condivide ed intende ribadire anche in questa sede, non può condividersi l'insistenza della ricorrente sulla natura pubblicistica dell'obbligo imposto al concessionario del servizio di riscossione ed al gestore del servizio di conto corrente e sull'autonomia della disciplina dettata dall'art. 10 del d.lgs. n. 504 del 1992, la cui portata derogatoria, rispetto all'ordinaria disciplina privatistica, è limitata alla previsione dell'obbligo di aprire il conto corrente, e non si estende quindi alla regolamentazione delle relative condizioni economiche, affidata alla libera determinazione delle parti, nell'esercizio della loro autonomia contrattuale. Ininfluente, al riguardo, deve ritenersi anche il regime di monopolio in tal modo istituito, dal momento che, come si è detto, l'imposizione a carico del concessionario della riscossione dell'obbligo di aprire il conto corrente presso l' (omissis)





(omissis) (ora (omissis) ) non implica in alcun modo la gratuità del servizio, la quale si porrebbe anzi in contrasto sia con l'espressa esclusione di obblighi tariffari o sociali o agevolazioni tariffarie a carico del gestore, che ha accompagnato la previsione del predetto obbligo, sia con la successiva introduzione di altre modalità di pagamento dell'imposta, rimesse all'autodeterminazione regolamentare dei Comuni. Quanto poi all'alterazione dell'equilibrio contrattuale potenzialmente derivante dal riconoscimento alla (omissis) della facoltà d'imporre unilateralmente il pagamento della commissione, senza che il correntista possa recedere dal rapporto, è sufficiente richiamare l'osservazione delle Sezioni Unite, secondo cui l'eventuale aggravio di costi che può derivarne per il concessionario del servizio di riscossione può trovare rimedio nella rinegoziazione della concessione con il Comune, nell'ambito della quale deve tenersi conto anche delle spese sostenute o delle anticipazioni effettuate dal concessionario per l'esecuzione del mandato conferitogli. In quanto non introdotta dal d.P.R. n. 144 del 2001, bensì desumibile già dalla normativa vigente in epoca anteriore alla sua entrata in vigore, l'onerosità del servizio non può essere infine esclusa neppure in virtù della disciplina transitoria dettata dall'art. 13, comma primo, del predetto decreto: tale disposizione, nella parte in cui fa salvi «gli atti posti in essere e gli effetti prodotti in applicazione della normativa previgente», non è evidentemente riferibile al profilo in esame, a meno che la gratuità del servizio non fosse stata concordata tra le parti in epoca anteriore all'entrata in vigore del d.P.R. n. 144, e comunque non consentirebbe di ritenere gratuito il servizio anche per il periodo successivo, trovando applicazione la prima parte dell'art. 13, comma primo, secondo cui le disposizioni del decreto si applicano anche ai rapporti esistenti alla data della loro entrata in vigore.

5.2. Nella memoria depositata ai sensi dell'art. 380-*bis*.1 cod. proc. civ. in vista di una precedente adunanza camerale, poi rinviata, la difesa della ricorrente ha insistito sull'incompatibilità del carattere oneroso del rapporto di conto corrente con il regime di monopolio legale istituito in favore del gestore del relativo servizio e con il mancato riconoscimento al cliente della facoltà di recedere dal rapporto, prospettando la possibilità di ravvisare nella disciplina introdotta dall'art. 2, commi 18-20, della legge n. 662 del 1996 un



aiuto di stato in favore della (omissis) o un abuso di posizione dominante da parte della stessa. Tale questione, già risolta in senso negativo da questa Sezione, in virtù dell'osservazione che le predette disposizioni non prevedono un'attribuzione di somme da parte dello Stato e del richiamo alla possibilità di attivare le procedure di rinegoziazione della concessione (cfr. Cass., Sez. I, 12/04/2018, n. 9076), è stata invece ritenuta non infondata dalla Terza Sezione civile, che con due ordinanze interlocutorie emesse rispettivamente il 6 marzo 2018 ed il 23 maggio 2019 ha sollevato questione pregiudiziale d'interpretazione ai sensi dell'art. 267 del TFUE, chiedendo alla Corte di Giustizia UE di pronunciarsi in ordine *a)* alla compatibilità del regime di monopolio istituito in favore della (omissis) con gli artt. 14 e 106, par. 2, del Trattato, *b)* alla compatibilità del potere di determinazione unilaterale dell'importo della commissione attribuito alla (omissis) e con gli artt. 106, par. 2, e 107, par. 1, del Trattato, e *c)* alla compatibilità dell'assoggettamento del concessionario al pagamento della predetta commissione e dell'esclusione della facoltà di recedere dal contratto di conto corrente con l'art. 102, par. 1, del Trattato.

Con sentenza del 3 marzo 2021, nelle cause riunite C-434/19 e C-435/19, la Corte di Giustizia ha risolto le prime due questioni enunciando il principio secondo cui costituisce un aiuto di Stato, ai sensi dell'art. 107 del TFUE, la misura nazionale con la quale i concessionari incaricati della riscossione della imposta comunale sugli immobili sono tenuti a disporre di un conto corrente aperto a loro nome presso la (omissis) per consentire il versamento di detta imposta da parte dei contribuenti e a pagare una commissione per la gestione di detto conto corrente, a condizione che tale misura sia imputabile allo Stato, procuri un vantaggio selettivo alla (omissis) mediante risorse statali e sia tale da falsare la concorrenza e gli scambi tra gli Stati membri, circostanze che spetta al giudice di rinvio verificare. Premesso che la qualificazione di una misura come aiuto di stato postula il concorso di quattro condizioni, costituite rispettivamente da *a)* un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali, *b)* la potenziale incidenza dello stesso sugli scambi tra gli Stati membri, *c)* la concessione di un vantaggio selettivo al beneficiario e *d)* l'alterazione o la minaccia di alterazione della concorrenza, la Corte ha



osservato che, ai fini della sussistenza della prima condizione, non risulta sufficiente, nella specie, l'istituzione della misura attraverso disposizioni di natura legislativa o regolamentare, in quanto, trattandosi dell'imposizione di un obbligo di acquisizione di servizi, a fronte della quale è previsto il pagamento di commissioni, occorre verificare se i concessionari incaricati della riscossione dell'ICI costituiscano imprese incaricate dallo Stato di gestire una risorsa statale, come accadrebbe, in particolare, nel caso in cui esistesse un meccanismo di compensazione integrale dei costi aggiuntivi determinati dal predetto obbligo. Ha ritenuto invece sussistente la seconda condizione, rilevando che il riconoscimento ad un'impresa della facoltà di percepire commissioni per la gestione di un servizio di cui detiene il monopolio si traduce *a priori* in un vantaggio selettivo a beneficio esclusivo di tale impresa, non configurabile, nella specie, come contropartita di prestazioni effettuate nell'adempimento di obblighi di servizio pubblico, dal momento che, fatta eccezione per l'obbligo di contrarre con tutti i concessionari, la (omissis) non è soggetta ad obblighi superiori a quelli previsti per il settore dei servizi bancari. Quanto infine alla terza ed alla quarta condizione, pur affermando di non poter escludere l'idoneità della normativa in esame a rafforzare la posizione della (omissis) rispetto alle altre imprese operanti nel settore dei servizi bancari e finanziari e ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri, ha rimesso la relativa valutazione al giudice del rinvio. La Corte di Giustizia ha ritenuto invece irricevibile la terza questione sollevata da questa Corte, rilevando che il giudice del rinvio non ha fornito informazioni precise in ordine alle caratteristiche del mercato rilevante, alla sua estensione geografica o all'eventuale esistenza di servizi equivalenti, indispensabili al fine di stabilire se la disciplina in esame abbia potuto condurre ad un abuso di posizione dominante.

Investita nuovamente della questione, questa Corte ha proceduto, in applicazione dei principi enunciati dalla Corte di Giustizia, all'accertamento delle condizioni necessarie per la configurabilità della misura in questione come aiuto di stato incompatibile con l'art. 107 del TFUE, escludendone la sussistenza, in virtù della sottolineatura, avente carattere assorbente, dell'impossibilità di ravvisare nella disciplina introdotta dall'art. 2, commi 18-20, della legge n. 662 del 1996 un intervento finanziato mediante risorse statali: è



stato infatti osservato che, in quanto prevista dall'art. 10 del d.lgs. n. 504 del 1992 indipendentemente dalle modalità di riscossione dell'imposta, e quindi anche per l'ipotesi di versamento diretto da parte del contribuente, la commissione che i Comuni impositori hanno l'obbligo di pagare ai concessionari per l'attività di riscossione dell'ICI non è destinata a compensare i costi aggiuntivi sopportati dai medesimi concessionari per effetto dell'obbligo di disporre di un conto corrente aperto presso la (omissis) (cfr. Cass., Sez. III, 30/09/2021, n. 26611).

5.3. Tale considerazione, che il Collegio condivide ed intende ribadire anche in questa sede, consente di concludere per l'infondatezza della questione concernente la possibilità di qualificare la commissione come aiuto di stato, mentre non può trovare ingresso, nella presente fase, quella riguardante la configurabilità, nella specie, dell'abuso di posizione dominante: per un verso, infatti, l'accertamento dell'abuso postula, in via preliminare, l'individuazione del mercato rilevante sulla base dei parametri elaborati dalla giurisprudenza eurounitaria, la quale, richiedendo l'analisi della sostituibilità della domanda (ed eventualmente dell'offerta), in presenza di beni e servizi intercambiabili in ragione delle loro caratteristiche e dei loro prezzi e con riferimento ad una determinata area geografica in cui le condizioni di concorrenza risultano sufficientemente omogenee, implica un'indagine di fatto, riservata al giudice di merito (cfr. Cass., Sez. I, 12/11/2019, n. 29327; 4/06/2015, n. 11564; 13/02/2009, n. 3638); per altro verso, ai sensi dell'art. 33, comma secondo, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, il predetto accertamento dovrebbe risultare strumentale ad un'azione di nullità o di risarcimento del danno, nella specie mai proposte dalla ricorrente, la quale si è limitata a resistere alla domanda di pagamento avanzata nei suoi confronti dalla (omissis).

6. Con il primo motivo del ricorso incidentale, quest'ultima deduce la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 2, commi 18-20, della legge n. 662 del 1996 e dell'art. 112 cod. proc. civ., nonché l'omissione, l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione, sostenendo che, nel rilevare l'assenza di una convenzione tra le parti, la sentenza impugnata ha accomunato i commi diciottesimo e diciannovesimo dell'art. 2 cit., senza considerare che il secondo si riferiva esclusivamente ai servizi postali e di pagamento, diversi da quello



dei conti correnti. Aggiunge che, nel rilevare la mancata comunicazione della commissione alla (omissis), la Corte d'appello non ha considerato che il comma diciottesimo dell'art. 2, nell'attribuire al consiglio di amministrazione il potere di stabilire commissioni a carico dei correntisti postali, non lo subordinava ad alcuna condizione. Precisato che il predetto potere non era previsto dalla disciplina previgente, dettata dal d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 e dal d.P.R. 1° giugno 1989, n. 256, afferma che la conoscenza della commissione da parte della (omissis) era desumibile da una nota di essa controricorrente del 1997, richiamata da un'altra nota del 17 aprile 2001, con cui la concessionaria dava atto della relativa comunicazione.

#### 6.1. Il motivo è infondato.

Come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza precedentemente richiamata, l'art. 2, comma diciannovesimo, della legge n. 662 del 1996, nella parte in cui si riferisce ai «servizi postali e di pagamento», adotta infatti una locuzione talmente estesa da includere anche il servizio di tenuta del conto corrente dedicato all'ICI, dal momento che il servizio di riscossione per il tramite del conto corrente è un «servizio di pagamento», strutturato nelle forme della *adiectio solutionis causa* (cfr. Cass., Sez. Un., 26/03/2014, n. 7169). Tale servizio deve quindi ritenersi anch'esso compreso, al pari degli altri servizi postali e di pagamento, tra quelli per i quali il comma ventesimo del medesimo art. 2 dispone che i prezzi siano stabiliti, con decorrenza dal 1° aprile 1997, dall' (omissis), «anche tramite convenzione». In quanto prevista in via meramente eventuale, la determinazione consensuale non può ritenersi tuttavia incompatibile con il riconoscimento della facoltà di stabilire unilateralmente commissioni a carico dei correntisti, contemplata dal comma diciottesimo dell'art. 2, il cui esercizio esclude la necessità della stipulazione di una apposita convenzione, fermo restando, però, l'obbligo di pubblicità previsto dalla medesima disposizione.

La perdurante vigenza di tale obbligo trova anch'essa conferma nella giurisprudenza di legittimità, la quale ha avuto modo di precisare che la delibera n. 57 del 1996, con cui il Consiglio di amministrazione dell' (omissis) ha provveduto a modificare le condizioni economiche relative ai rapporti di conto corrente postale intrattenuti con i concessionari del servizio di riscossione



dell'ICI, è venuta ad innestarsi su un sistema normativo che prevedeva modalità differenziate di regolazione dei rapporti, da deliberarsi nelle forme prescritte e da portarsi in ogni caso a conoscenza dei correntisti. Tale regime, avente il suo fondamento nell'art. 7, dodicesimo comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130, introdotto in sostituzione dell'abrogato art. 7 del d.P.R. n. 156 del 1973, richiamato dall'art. 3, comma primo, del d.P.R. 1° giugno 1989, n. 256, non ha subito sostanziali modificazioni a seguito della trasformazione dell'Amministrazione postale in ente pubblico economico disposta dal d.l. 11 dicembre 1993, n. 487, convertito con modificazioni dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, il quale ha demandato la determinazione delle tariffe al Consiglio di amministrazione dell'Ente, nell'ambito dei criteri stabiliti dal contratto di programma stipulato con il Ministro delle poste, senza però escludere la necessità di adeguate forme di pubblicità, già prevista d'altronde dall'art. 140 del d.P.R. n. 256 cit. (cfr. Cass., Sez. I, 21/02/2017, n. 4408; Cass., Sez. III, 7/07/2016, n. 13937).

Non merita pertanto censura la sentenza impugnata, nella parte in cui ha escluso l'applicabilità della commissione per il periodo anteriore al 31 maggio 2001, reputando insufficiente, ai fini dell'operatività della stessa, la mera adozione della deliberazione n. 57 del 1996 da parte del Consiglio di amministrazione dell' (omissis) , ed affermando invece la necessità della comunicazione della stessa ai correntisti. Tale conclusione non può ritenersi inficiata dal contestuale riferimento alla necessità della convenzione, la cui mancanza non ha peraltro costituito la ragione essenziale del rigetto della domanda, avendo la Corte di merito fondato la propria decisione principalmente sulla mancata dimostrazione dell'avvenuta comunicazione della variazione deliberata dal Consiglio di amministrazione, ai fini della quale ha ritenuto insufficiente il mero richiamo alla nota invocata dalla controricorrente. Nel censurare quest'ultima affermazione, la (omissis) insiste sull'idoneità della nota a portare a conoscenza della correntista la variazione intervenuta nelle condizioni economiche del servizio, ma non si cura neppure di riportarne il contenuto nel ricorso, in tal modo dimostrando di voler sollecitare una nuova valutazione dei fatti, non consentita a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di verificare la correttezza giuridica



delle argomentazioni svolte nel provvedimento impugnato, nonché la coerenza logico-formale delle stesse, nei limiti in cui le relative anomalie sono ancora deducibili con il ricorso per cassazione, a seguito della riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. da parte dell'art. 54, comma primo, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (cfr. Cass., Sez. I, 13/01/2020, n. 331; Cass., Sez. II, 29/10/2018, n. 27415; Cass., Sez. V, 4/08/2017, n. 19547);

7. Con il secondo motivo, la controricorrente lamenta la violazione dello art. 112 cod. proc. civ. e degli artt. 2041 e 2042 cod. civ., nonché la carenza, l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione, censurando la sentenza impugnata per aver omesso di pronunciare in ordine alla domanda d'indennizzo per l'ingiustificato arricchimento da essa proposta in via subordinata, senza tenere conto della sussistenza dei requisiti prescritti per l'accoglimento della stessa.

7.1. Il motivo è infondato.

Come si evince dalle conclusioni delle parti, riportate nell'epigrafe della sentenza impugnata, la domanda subordinata di riconoscimento dell'indennizzo per l'ingiustificato arricchimento, non esaminata in primo grado in quanto ritenuta assorbita dall'accoglimento integrale della domanda principale di pagamento, pur essendo stata espressamente riproposta nella comparsa di costituzione depositata nel giudizio d'appello, è stata abbandonata all'udienza di precisazione delle conclusioni, essendosi la controricorrente limitata, in quella sede, ad insistere per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado. Non può quindi ritenersi sussistente, al riguardo, un'omissione di pronuncia, la quale, presupponendo la proposizione di un'istanza avente contenuto concreto e formulata in una specifica conclusione, in ordine alla quale il giudice abbia il dovere di adottare una statuizione di accoglimento o di rigetto, è configurabile, a fronte dell'omessa riproposizione della domanda in sede di precisazione delle conclusioni, soltanto in presenza di elementi sintomatici di una volontà contraria all'abbandono della stessa, nella specie neppure indicati dalla controricorrente (cfr. Cass., Sez. III, 28/06/2006, n. 14964; Cass., Sez. II, 19/05/2004, n. 9465).

7. Entrambi i ricorsi vanno pertanto rigettati, con l'integrale compensa-



zione delle spese processuali, avuto riguardo alla natura oggettivamente controversa della questione, risolta da questa Corte soltanto in epoca successiva alla proposizione dei ricorsi, nonché alla reciproca soccombenza delle parti.

### **P.Q.M.**

rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale. Compensa integralmente le spese processuali.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dal comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma il 14/12/2021

Il Presidente

